

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

891^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, Ppl, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2886, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Ginetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, è all'esame di questa Assemblea il disegno di legge europea 2017, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta del quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 (la legge quadro sui rapporti con l'Unione europea) e quindi dall'inizio della legislatura. Parallelamente, è attualmente all'esame della Camera dei deputati la quinta legge di delegazione europea, già licenziata dal Senato lo scorso agosto. Complessivamente, questi dieci provvedimenti danno la misura dell'eccellente lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento nel recepimento della normativa europea durante questa XVII legislatura e del proficuo lavoro svolto in 14^a Commissione di leale collaborazione tra le diverse forze politiche,

anche con riferimento alla prassi, invalsa ormai da qualche anno, di concentrare le modifiche da subito nella prima lettura parlamentare, al fine di consentire la celere approvazione già in seconda lettura. Il lavoro svolto in questi ultimi anni dal Governo e dal Parlamento nell'attuazione del diritto europeo è poi confermato anche dai positivi dati sulle procedure di infrazione, che sono oggi dimezzate rispetto alle 120 del 2014, ammontando a un totale di 65 procedure aperte, un valore che si colloca intorno alla media degli altri Stati membri.

In questa seconda fase è stata ribadita l'intenzione, espressa anche in 14^a Commissione dai Gruppi e dal Governo, di approvare il testo così come modificato dalla Camera e di coinvolgere le istanze che comunque emergono nel corso dell'esame in appositi ordini del giorno sui quali il Governo assicura il suo impegno. Durante l'esame in 14^a Commissione su questo provvedimento il Governo ha accolto otto ordini del giorno, di cui darò conto illustrando gli articoli del disegno di legge. Occorre infine sottolineare il ruolo di maggior protagonismo, autorevolezza e credibilità che oggi il nostro Paese può vantare, con questi risultati, nella partecipazione alla definizione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

Il disegno di legge europea 2017 si compone di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi, concernenti differenti ambiti e materie, dalla tutela dei diritti d'autore alla sanità, dalla fiscalità all'ambiente, all'energia e alla protezione dei dati.

Il Capo I reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. L'articolo 1 dispone in materia di avvocati stabiliti per ridurre da dodici a otto anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito dell'Unione europea ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si estende altresì la condizione della proficua frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi delle società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Su questa materia, in Commissione il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 1, impegnandosi «a valutare l'opportunità di inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una previsione atta a limitare l'esclusiva riconosciuta alla SIAE dalla legge n. 633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione collettiva di operare sul territorio italiano».

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata istituita una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari.

È stato inoltre introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi dedicati.

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche per prevedere sanzioni per alcune violazioni del regolamento UE n. 531 del 2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento n. 2015/2120, relativo all'accesso «a una Internet aperta». Sono inoltre previsti poteri cautelari dell'Agcom volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati.

A tale riguardo, in 14^a Commissione, il Governo ha accolto un altro ordine del giorno, il n. 2, con cui si impegna a effettuare gli opportuni approfondimenti relativi alla possibilità di considerare i *modem-router* utilizzati dall'utente finale per connettersi alla rete Internet come apparati terminali ed in quanto tali di libera scelta dell'utente stesso.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. L'articolo 5, per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST, interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015-2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata altresì la procedura di infrazione n. 2011/4147, per rimuovere le condizioni reddituali ai fini dell'accesso all'indennizzo, nonché la necessità della

previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono, inoltre, i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a 5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo, a cui potrà accedere chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005, e la domanda dovrà essere proposta entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria.

Il Capo III reca disposizioni in materia di fiscalità.

L'articolo 7 introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che sono tenuti a prestare garanzia a favore dello Stato in relazione alle loro richieste di rimborso dell'IVA e mira a risolvere una procedura di infrazione del 2013.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 9164/17/TAXU. È previsto un termine di due anni per presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta.

L'articolo 9 modifica la disciplina dell'IVA nelle cessioni all'esportazione, in attuazione di una direttiva del 2006 per introdurre all'articolo 8 della legge n. 633 del 1972, sull'IVA, la qualificazione come cessioni all'esportazione non imponibili per quelle effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, il Governo ha accolto gli ordini del giorno nn. 6 e 22, con cui si impegna ad assicurare il monitoraggio delle attività in questione, al fine di verificare che le predette attività in esenzione dall'IVA avvengano effettivamente in attuazione di finalità umanitarie. Inoltre, il Governo si impegna a prevedere il termine di novanta giorni entro i quali adottare il decreto, previsto dall'articolo 9, volto a stabilire le modalità delle esenzioni.

L'articolo 10 concerne il regime fiscale delle navi iscritte nei registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Si estende il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano, anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi UE o SEE. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot n. 7060 del 2014.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di lavoro e si compone di un solo articolo. L'articolo 11 dispone in merito alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera, assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 1995, n. 120, stanziando le risorse necessarie, al fine di risolvere il caso EU-Pilot 2079/11, cui sono associate sentenze della Corte di giustizia che hanno stabilito che i lettori avessero diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, consentendo il superamento del contenzioso e dei giudizi pendenti.

Su tale questione, il Governo ha accolto, in Commissione, gli ordini del giorno nn. 8 e 9, con cui si impegna a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa alla figura dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché a valutare l'opportunità di effettuare una verifica degli effetti prodotti dalla legge n. 240 del 2010 sui contenziosi con gli ex lettori di lingua straniera e di considerare possibili iniziative legislative al fine di precisare meglio la prevista estinzione *ex lege* delle pretese avanzate in giudizio.

Il Capo V reca disposizioni in materia di salute. L'articolo 12, disciplina la produzione e la commercializzazione - per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette - delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva europea 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta una specifica procedura di infrazione.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame alla Camera su iniziativa del Governo, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti nn. 2016/429 e 2015/262: l'anagrafe equina, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine, sarà ora organizzata e gestita dal Ministero della salute.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura sulla base del caso EU-Pilot 8443/16, stabilisce che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa comunque superare i tre mesi, in linea peraltro con la Convenzione STCW.

L'articolo 15, infine, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. L'articolo 16, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del codice dell'ambiente che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Si prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. L'ISPRA rende disponibile l'elenco di laboratori dotati delle metodiche di analisi disponibili. La disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15. Sulla materia il Governo ha accolto, in Commissione, l'ordine del giorno n. 23, con cui si impegna ad assicurare che gli atti relativi alle verifiche sui requisiti minimi di prestazione dei laboratori, per tutti i metodi di analisi, siano sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

L'articolo 17, in materia di acque reflue urbane, modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Si stabilisce che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alle potenzialità dell'impianto, ma con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti (AE). La disposizione è finalizzata a garantire, peraltro, una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane.

L'articolo 18 reca altre modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili.

L'articolo 19, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (la cui rubrica fa riferimento alla comunicazione 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020), mentre l'articolo 20, introdotto alla Camera, modifica il decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La rubrica dell'articolo fa riferimento all'adeguamento alla citata comunicazione 2014/C 200/01, relativamente al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21, anche questo aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas.

Il Capo VIII si apre con l'articolo 22 per apportare modifiche alla legge n. 234 del 2012. In particolare, la segreteria del Comitato internazionale per gli affari europei (CIAE) perde la qualificazione di ufficio, mentre il Parlamento viene posto in condizione di conoscere tutti gli atti delegati adottati dall'Unione, i cui riferimenti saranno indicati nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea. Inoltre, si consente al Governo di recepire celermente gli atti delegati che recano meri adeguamenti tecnici, tramite decreto, senza utilizzare, in questo caso, lo strumento proprio della legge di delegazione europea e i tempi e le procedure previsti dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che saranno invece utilizzati per tutti gli altri atti delegati.

L'articolo 23 reca disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si conferma in particolare la competenza del prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova teorico-pratica per il suo conseguimento, nonché la composizione della neo-ricostituenda commissione esaminatrice.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, prevede che i gestori del traffico telefonico e telematico conservino per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna.

L'articolo 26, aggiunto dalla Camera dei deputati, individua nell'ENAC l'autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento UE n. 139/2014, salvo quanto previsto

in riferimento alle competenze del Corpo dei vigili del fuoco. Al riguardo, in Commissione è stato presentato l'ordine del giorno n. 21, accolto dal Governo, che lo impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare i livelli di organico adeguati per quantità e qualificazione professionale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,29)

(Segue GINETTI, relatrice). L'articolo 27, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 apporta modifiche al codice della *privacy*, in attuazione del regolamento n. 679 del 2016, di cui anticipa talune disposizioni per prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi quale responsabile di soggetti pubblici e privati. Sono, inoltre, previste norme sul riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica su autorizzazione del Garante.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali finalizzate a potenziare la struttura.

L'articolo 30 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi PD e Art. 1-MDP).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 10,31)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (GAL (DI, GS, Ppl, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge europea è, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si ripropone di eliminare o, comunque, ridurre i casi di contrasto normativo tra i due ordinamenti.

Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quanto mai eterogenei: fiscalità, lavoro, giustizia e sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente. La legge europea è vista più che altro come uno strumento importante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e delle prerogative dati dalla sua appartenenza all'Unione europea, ma si tratta in realtà di un impianto normativo lacunoso. Non si affrontano e non si risolvono le grosse emergenze, ma ci si limita ad approvare tante piccole regolamentazioni che dovrebbero, più che altro, in un periodo come quello attuale, fare soltanto da sottofondo. Certo, il discorso sul *roaming* è comodo, una maggiore chiarezza sulle etichette dei prodotti è auspicabile, ma non ci si può soffermare su elementi così poco basilari. Tutto ciò avviene mentre una grave crisi occupazionale e finanziaria ha fatto sì che l'Italia detenga il triste *record* del numero di giovani che non studiano, non lavorano e che non cercano neanche più un'occupazione, i cosiddetti NEET, senza contare un livello di tassazione insostenibile per famiglie e imprese (il più alto tra gli Stati membri). Quindi, questi soggetti sono veramente tutelati? Si tiene davvero conto del principio di uguaglianza? È inutile vantarsi di aver risolto la metà delle procedure di infrazione se poi, alla luce di questi rapporti, il Governo non riesce a tutelare l'interesse dei suoi cittadini e delle sue imprese. Basti pensare al caso delle banche venete, riguardo al quale è stato più volte ripetuto che la cosa non avrebbe potuto essere gestita diversamente per via delle incompatibilità riscontrate rispetto alla normativa europea (e così abbiamo lasciato che innumerevoli cittadini perdessero i risparmi di una vita e in alcuni casi, purtroppo, la vista stessa).

L'articolo 5, in particolare, attua la decisione quadro del 2008 contro la lotta al razzismo e alla xenofobia. È inutile scrivere soltanto belle parole: da un lato si afferma di voler tutelare gli stranieri che scappano dai loro luoghi di origine e, dall'altro, si permette la nascita di situazioni insostenibili alle frontiere - pensiamo all'Austria e al Brennero - con condizioni inumane legate alla concentrazione assoluta che si crea in Italia. Parliamo di gente bloccata nel nostro Paese che vorrebbe dirigersi verso altri luoghi, oltre i nostri confini, e invece è come incarcerata nel nostro territorio. Non sorprendiamoci, signor Presidente, poi se i casi di violenza e insofferenza tendono sempre più ad aumentare!

L'Italia rischia di trasformarsi ogni giorno di più in un gigantesco *hub*. I territori locali ne escono martoriati: piccoli centri costretti a sopportare un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e della UE, che preferiscono rinchiudere i migranti in *lager* e lavarsene le mani.

C'è un punto, poi, che mi preoccupa particolarmente, e cioè il fatto che attraverso questo disegno di legge il Governo dia il via a un fenomeno di sorveglianza di massa attraverso il controllo dei dati personali telematici e telefonici (una previsione dell'articolo 24, come ha appena detto la relatrice). Disposizioni inserite mediante emendamenti *last minute* che possono essere discussi per pochi minuti e che non possono essere modificati dall'altra Camera.

Viene disposto innanzi tutto l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati Internet e telefonici a sei anni - anche i nostri, signor Presidente - da parte di operatori privati e a prescindere dall'effettiva commissione di un reato, e in secondo luogo viene assegnato all'Agcom il potere di intervenire, in via cautelare, sulle comunicazioni elettroniche dei cittadini italiani al fine di impedire agli stessi di accedere a contenuti presenti sul *web*. Una sorta di censura che per essere attuata necessita però di un meccanismo di analisi e raccolta da parte dei *provider*, di tutte le comunicazioni elettroniche dei cittadini che intendano recarsi su siti *internet* che potrebbero essere censurati. Il tutto senza alcun controllo preventivo da parte di un magistrato. Ci rendiamo conto, signor Presidente? Si vuole davvero rendere carta straccia la nostra Costituzione, mi chiedo io?

Questa Europa ci chiede di agire in violazione della nostra Costituzione, lesina risorse e nega sostegno concreto. È per questo e molto altro che c'è poco da stare sereni. Continuate pure così, e alle prossime elezioni vi aspetta la fine del Pasok!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, non cent'anni fa, ma l'anno scorso, abbiamo approvato la legge sul negazionismo. Lo ricorderete: paginate intere su «la Repubblica», sul «Corriere della sera», perché tutti gli storici, molti dei quali parte della comunità ebraica, si sono divisi tra chi era favorevole a sanzionare penalmente il negazionismo e chi non lo era. Ad ogni modo, l'aggravante che abbiamo previsto non riguarda solo il negazionismo ma anche tutti i crimini di guerra e gli atti contro l'umanità; parliamo di migliaia di casi: dalle guerre balcaniche a quanto succede in Africa, all'Ucraina. In Commissione giustizia, prima, e in Assemblea, dopo, sopprimiamo la disposizione che puniva la minimizzazione di questi fatti e che avrebbe voluto dire non soltanto punire la negazione di un fatto ma anche un'interpretazione del fatto medesimo che può essere di tipo diverso. Qualche giorno fa, in Commissione giustizia è stata approvata la relazione sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, in cui si chiede di sopprimere la fattispecie della "grave minimizzazione" prevista dall'articolo 5 perché totalmente contraria ai principi costituzionali: ci sono sentenze della Corte che dicono che l'Europa non può suggerirci norme contrarie al principio di legalità; io aggiungo anche contrarie al principio di buon senso, di libertà di ricerca.

Si tratta di un meccanismo infernale e faccio un esempio per capirci. Faccio riferimento a Gaza e alla guerra israelo-palestinese. Gli arabi, dal loro punto di vista, hanno denunciato Israele per crimini di guerra, fondati su questioni religiose, etniche e razziali. Ebbene, qualora un organismo internazionale opina che la distruzione di un palazzo a Gaza è un crimine di guerra, se io, al contrario, parlando qui in Italia, dovessi sostenere che i civili morti non solo non erano venti ma cinque, ma che erano ostaggio di chi lanciava i missili contro Israele e che, quindi, se gli israeliani hanno distrutto il palazzo è per colpa di chi lo usava come base di lancio per i missili, ricado pienamente nell'aggravante di cui sopra. Allo stesso modo, per qualunque storico o giornalista che dovesse scrivere articoli, per esempio, sulle battaglie atroci fra musulmani di Bosnia, croati e serbi, e dovesse dare un'interpretazione non tanto negando i fatti ma riduttiva, per esempio, del numero dei morti o delle responsabilità, scatterebbe l'aggravante. Questo perché la norma colpisce non chi fa apologia ma chi nega o minimizza in modo grave e, nel momento in cui scrive un articolo o un libro, diffondendo così il suo pensiero, scatta l'aggravante.

Chi ha partecipato ai convegni degli storici italiani che sono venuti in Commissione, ricorderà che, per esempio, il professor Flores, anche lui ebreo - cito lui perché fu il più duro - disse che in questo modo veniamo privati completamente della possibilità della ricerca storica e dell'interpretazione di un fatto, sulla base di una condanna, per esempio, dell'ONU o di un'agenzia dell'ONU rispetto a un determinato Paese.

Vi chiedo allora se sia mai possibile che continuiamo ad approvare norme di questo tipo. Ricordo l'estensione alla corruzione approvata qualche giorno fa della disciplina antimafia in materia di confisca preventiva dei beni: oggi il segretario del PD Matteo Renzi ha detto che è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma allora perché l'abbiamo approvata?

Oggi si parla della minimizzazione. L'anno scorso ne abbiamo discusso, ci siamo appassionati, l'abbiamo stralciata in Commissione giustizia e poi in Assemblea, trovando un compromesso che ha soddisfatto alcuni e non altri sulla dizione del negazionismo e tutti gli altri reati; oggi, nella legge comunitaria, ricompare la «grave minimizzazione». L'Italia sta diventando il Paese forse più illiberale del mondo, in cui quando si assume un qualsiasi tipo di atteggiamento, si rischia. Poi lo so anch'io che mi diranno che, una volta che si è stati denunciati, magari da un'associazione filopalestinese, poi si va al processo a dire le proprie ragioni e magari si viene assolti con l'esimente; la norma penale, però, intanto la inseriamo all'interno del nostro ordinamento e, come sempre, in modo surrettizio, attraverso una legge comunitaria, per la quale ci potrebbe essere largo consenso rispetto a determinate norme. Evidentemente, però, non può esserci un consenso su limitazioni di grandi principi come la libertà di ricerca storica e quella d'interpretazione dei fatti. Zola a suo tempo non avrebbe potuto scrivere il «J'accuse», quando Dreyfus venne cacciato dall'esercito e con tutti i timbri definito un traditore. Quanto alle fosse di Katyń, se fosse rimasta in vigore la versione sovietica, sarebbe stata attribuita ai nazisti la responsabilità di aver ucciso migliaia e migliaia di ufficiali polacchi. Una ricerca storica, invece, ha portato a dimostrare che quell'esecuzione di massa era stata fatta dai sovietici e non dai tedeschi.

Cosa vogliamo, allora, una sentenza e un'interpretazione per chi ricerca e riporta un «episodio», come ho detto anche l'anno scorso? L'Olocausto è stato parificato allo stupro, perché è scritto che l'Olocausto e i crimini di guerra vengono definiti e puniti come aggravante nella stessa maniera. Nei crimini di guerra c'è anche lo stupro di una persona, quindi noi abbiamo già paragonato l'Olocausto allo stupro. Tanti Paesi europei hanno varato norme in materia, ma l'hanno fatto per colpire la negazione dell'Olocausto, non l'hanno parificato allo stupro. A mio avviso, è anche offensivo, dal punto di vista storico, dire che uno stupro viene "pagato" con la stessa aggravante di chi sostiene che l'Olocausto non abbia avuto luogo: mi sembra una cosa assurda.

Insomma, sul negazionismo abbiamo detto che chi nega il fatto viene colpito con l'aggravante. E chi lo minimizza? Vorrei sapere dai politici presenti cosa vuol dire «grave minimizzazione» di un fatto, se non discutere se il fatto che è avvenuto rientri o no nell'ambito di una serie di giustificazioni che magari si può sostenere non abbiano un'origine razziale. Certo, se qualcuno mi dice che Israele è un Paese fatto da ebrei e razzista perché discrimina gli altri dal punto di vista religioso, allora un'azione degli israeliani fatta nei territori occupati è un crimine di guerra. Io sono filoisraeliano e amico degli ebrei: allora se sostengo le ragioni d'Israele, con questa norma vengo incriminato ed è inutile che si dica che non è vero, perché è esattamente così. Abbiamo sviscerato il punto in Commissione giustizia e le cose stanno esattamente in questa maniera. Anzi, credo che questo sia uno strumento micidiale nelle mani dei nemici d'Israele, che rischia di essere la vera vittima, perché la norma sembra scritta apposta per colpevolizzare e condannare gli israeliani e paralizzare in tutta Italia coloro che li difendono o sostengono le loro ragioni. Là le possono sostenere, ma se io le ripeto qua - come ho detto prima, ad esempio, con riferimento ad un crimine di guerra che viene addebitato a Gaza all'esercito israeliano - rientro esattamente in questa fattispecie.

Lo spiegherò meglio dopo il senatore Quagliariello. Con un po' d'intelligenza, chiederemo il voto separato dell'articolo 5. Togliamo questa norma, che troverà il dissenso totale di tutti gli operatori liberi del mondo. Poi il Governo, in una settimana, presenterà una piccola modifica e alla Camera si riapproverà il testo senza quest'obbrobrio.

Scusate, colleghi, ma è possibile che continuiamo a fare norme penali all'infinito e poi, il giorno dopo, leggiamo che tutti (Corte costituzionale, grandi avvocati) sostengono che le norme che abbiamo scritto non stanno né in cielo né in terra, facciamo un ordine del giorno per cambiare, e persino il segretario del Partito Democratico dica che è una roba da matti?

Perché non ci pensiamo prima? Il Senato e il bicameralismo esistono ancora, non sono stati abrogati, esisteranno anche nella prossima legislatura. Svolgiamo dunque la nostra funzione e non contraddiciamo in maniera palese e volgare quello che abbiamo votato insieme esattamente un anno fa.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, corre l'obbligo di segnalare alcuni passaggi del disegno di legge europea che ancora una volta sollevano un problema che abbiamo affrontato per quasi due anni in Commissione giustizia.

Quando si è parlato del reato di negazionismo, in Commissione ci si è concentrati al fine di elaborare un testo il più possibile equilibrato, attento, particolareggiato ed approfondito, tenendo conto di tutti gli interessi in campo; oggi, invece, siamo di fronte ad un intervento che con una norma di due righe (perché alla fine si tratta di questo) va a modificare la legge Mancino, con effetti

molto preoccupanti che davvero "passano sopra la testa" della Commissione giustizia, che tanto si era occupata della problematica.

Nel provvedimento sortito dalla Commissione - che comunque il Gruppo della Lega Nord non aveva approvato - quando abbiamo introdotto il comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 siamo stati molto attenti, anche perché è prevista la reclusione e non un'ammenda o una pacca sulle spalle; inoltre, si fa riferimento alla propaganda, all'istigazione e all'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e che questi atti si concentrino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Siamo stati molto attenti a dire cos'è il negazionismo e cosa viene punito. Sono puniti l'istigazione o l'odio razziale che sia fondato sulla negazione, quindi sulla totale o parziale inesistenza del genocidio degli ebrei, nonché di tutti i crimini contro l'umanità definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Abbiamo discusso quali crimini potevano essere eventualmente negati. Purtroppo, la storia ci ha dimostrato che i genocidi e i crimini di guerra sono numerosissimi, ma la storia ha anche dimostrato che taluni crimini sono stati scoperti a distanza di anni: parliamo ad esempio delle foibe, di cui non si è parlato per decenni e alla fine è stato conosciuto un evento tragico tra i tanti che accadono durante le guerre.

Proprio ieri in Commissione giustizia abbiamo parlato di questo tema visto che è apparso un altro provvedimento che avrà riflessi veramente molto delicati, cioè la ratifica del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini di natura razziale. Già in quel caso ci sono dei problemi, ma in questo testo si prevede addirittura l'inserimento diretto nel nostro ordinamento di una norma che definisca in cosa possa consistere un reato che, come ricordavamo prima, è punito con la reclusione da due a sei anni. Pertanto, nonostante questo Governo e questa maggioranza abbiano fatto il possibile per non mandare in galera chi ha commesso reati puniti con pene da due a sei anni, in questo testo tale possibilità permane e in ogni caso si prevede l'apertura di un procedimento penale, con tutti i risvolti che si possono avere dal punto di vista economico, personale, sociale nel caso della minimizzazione in modo grave o di apologia.

A tale proposito vengono in soccorso anche le parole pronunciate ieri dal presidente in Commissione, il senatore Paolo Corsini, illustre storico oltre che collega senatore, il quale ha affermato come ciò sia pericoloso: stiamo parlando di un tema, quello della ricerca storica, in cui certi fatti vengono valutati - o rivalutati - a distanza di anni.

Inoltre, ci sorge un dubbio. Se diciamo che, invece di 6 milioni di morti, ce ne sono stati 3,5 milioni, è una minimizzazione? Significa attenuare delle responsabilità? Significa fare una forma di apologia? Anche la stessa definizione di apologia qual è? Che cos'è l'apologia? L'apologia è una forma di difesa? Tutte sono delle forme di difesa. Ma non la si può prevedere in questo modo, senza nemmeno definire i contorni di una fattispecie penale. Penso che chiunque dei colleghi illustrissimi della Commissione giustizia, tutti ben più preparati di me, potranno convenire che il minimizzare è una condotta delittuosa difficilmente configurabile e difficilmente provabile.

Pertanto dobbiamo stare attenti, perché oggi potrebbe passare in sordina in queste Aule - non dico semivuote, ma magari poco interessate a una legge europea che potrebbe sembrare uno dei classici provvedimenti sui quali neanche ci si concentra - una norma che è uno sgambetto, che entra a piè pari nell'ordinamento e che creerà grandi problemi nella sua interpretazione e applicazione. Essa creerà problemi forse non a coloro che operano sui *social* dove vengono dette anche tante sciocchezze, ma a professori, storici ed esperti, che approfondiscono i casi che purtroppo hanno segnato la nostra storia e che riguardano anche genocidi e i crimini di guerra.

Quindi, introdurre la minimizzazione come una fattispecie di reato è pericolosissimo. Questa norma aprirà un dibattito e susciterà delle perplessità fuori da quest'Aula, e voi che la approvate dovrete comunque giustificarla in qualche maniera. Nel frattempo, continua a passare un'idea nel mondo di chi fa la ricerca storica. Prima si parlava di negazionismo, ora si arriva a questo punto sembrano esserci sempre nuovi paletti sulla ricerca storica. Non mettete in difficoltà il ricercatore, lo storico e lo studioso, i quali possono ormai anche avere paura di affrontare alcune tematiche. Il timore è che magari un domani, visto che questo sembra un orientamento che ci viene dall'interno o dall'esterno, si possa impedire una grandissima forza della nostra civiltà: la libertà di pensiero. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Rizzotti. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALINDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma anche ai componenti dei vari Gruppi. Si pone un problema serio poiché, come leggete nei pareri espressi dalle Commissioni e in particolare dalla Commissione giustizia, vi era una condizione: escludere dall'articolo 5 l'espressione «minimizzazione», cui hanno fatto riferimento da ultimi i colleghi Stefani e Giovanardi. Il problema

è che noi abbiamo già approvato in Assemblea, con la legge n. 115 del 2016, la modifica dell'articolo 3 della legge Reale, come modificata dalla legge Mancino. Con quella legge è stata accolta la posizione di tutti i Gruppi, all'unanimità: escludere la minimizzazione, che pure allora era prevista. Basta leggere il parere della 2ª Commissione alle pagine 4, 5 e 6, per rendervi conto che vi è una posizione unanime che tiene conto di quanto già votato e diventato legge nel 2016.

Ieri pomeriggio, in una seduta delle Commissioni 2ª e 3ª riunite, a proposito del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa, una questione molto simile è stata sollevata di nuovo, proprio per rendere uniforme la posizione del Parlamento.

Faremmo la figura di quelli che votano in un modo e poi in un altro, con norme contrastanti. Poiché non è stato presentato un emendamento, io non so, signor Presidente della 14ª Commissione (che non mi sta ascoltando)...

CHITI (PD). Sto ascoltando.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Vorrei capire se, per ipotesi, è stato votato in Commissione giustizia il parere. Se così non è, credo esistano due possibilità: o chiediamo tutti una riapertura dei termini per gli emendamenti, perché non è stato presentato un emendamento sulla questione (ancorché vi sia il parere che pone una condizione affinché quella parte venga espunta) oppure si ritorna in Commissione prima di procedere all'esame degli articoli, in modo tale che, con un passaggio veloce, la questione possa quantomeno essere affrontata.

Altrimenti avremmo una soluzione schizofrenica: da una parte una legge già approvata, che ha scelto una strada; dall'altra una legge comunitaria che sceglie un'altra soluzione contro l'avviso della Commissione giustizia che appena ieri ha ribadito la prima strada. Si renderà conto, signor Presidente, che è una cosa che non ha senso, dal punto di vista, oltre che giuridico, anche logico.

Mi rimetto pertanto a lei, affinché sia trovata una soluzione. Io vedo solo due strade: o quella della riapertura dei termini per gli emendamenti, per uno o due giorni, mantenendo l'esame del provvedimento in Assemblea, oppure quella del rinvio del testo in Commissione, affinché si valuti approfonditamente - a meno che non sia già stato fatto - e si scelga veramente una soluzione diversa da quella scelta meno di un anno fa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, sull'aspetto su cui si è concentrata la discussione vorrei dire ai colleghi della Commissione giustizia che questo non è un fatto che riguarda semplicemente l'attuale legge europea. In questo caso partiamo dal 2008, senatore Caliendo.

Nel 2008, la Commissione dell'Unione europea ha emanato un provvedimento quadro in cui era stabilito che nelle legislazioni dei Paesi degli Stati membri dovesse essere previsto il reato che riguardava la negazione, la minimizzazione, la minimizzazione grave (in francese usavano il termine «grossolana») e l'apologia. Si diceva che dal 31 dicembre 2014 ciò sarebbe diventato obbligatorio. Parliamo del 2014 e oggi siamo quasi al 2018.

Su questa base, il 9 luglio 2014 la Commissione politiche dell'Unione europea di questo Senato, all'unanimità, ha approvato una risoluzione (che ha inviato alla Commissione giustizia, di cui lei, il senatore Giovanardi e altri fanno parte) in cui si diceva: «Preso atto che le criticità riscontrate dalla Commissione europea per l'Italia riguardano: la mancanza di informazioni dettagliate relative alla qualificazione come vittime dell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio sia di un gruppo di persone sia di un suo membro (...); la mancanza di riferimenti al colore della pelle e all'ascendenza nella considerazione delle vittime di istigazione (...); la non previsione della punibilità della "negazione" e della "minimizzazione grossolana" dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (...);» - non è quindi il caso del convegno sulla ricerca storica; se dico che in Provincia di Pistoia vi è stato un fatto che per me è un genocidio non rientro in tale fattispecie: qui ci si riferisce a casi previsti e riconosciuti da tre articoli (6, 7 e 8) dello statuto della Corte penale internazionale, solo di questi si parla - la mancanza di disposizioni specifiche che qualifichino come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (...).

Su questa posizione del 2014 la Commissione giustizia non ha operato. Per il Regolamento del Senato, quando non c'è un intervento della Commissione di merito, passati quindici giorni, si rivota in Commissione politiche dell'Unione europea e, se c'è la presenza di 15 membri su 28 e la votazione è a maggioranza, quella diventa la posizione del Senato.

Il presidente Grasso, correttamente, ha mandato questa posizione alla Commissione dell'Unione europea. In data 13 ottobre 2014, l'allora vice presidente Šefčovič ha detto: caro Presidente del Senato, la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo (in cui si riconosceva che si sarebbero dovuti assumere questi provvedimenti) e attende che l'Italia notifichi le eventuali misure di recepimento ritenute necessarie per conformarsi alle indicazioni della Commissione stessa, elencate nella relazione (che sono quelle a cui ho fatto riferimento).

Lo scorso anno - è vero ed è importante - abbiamo approvato una legge con cui abbiamo introdotto l'aggravante del negazionismo, non abbiamo inserito nel provvedimento altri due aspetti come aggravante. Qui non stiamo introducendo un nuovo reato nel codice, stiamo dicendo che, oltre al negazionismo, sono aggravanti la minimizzazione grave e l'apologia, cosa che molti Paesi che non l'avevano nel proprio ordinamento hanno introdotto, mentre altri hanno detto di prevedere già nel proprio ordinamento i reati di negazionismo grave e apologia (perché ci sono o non ci sono, non si può bleffare) e, in quel caso, la Commissione ne ha preso atto.

Cari colleghi, siamo di fronte a un fatto politico: la Commissione dell'Unione europea ha dato all'Italia l'avvertimento di infrazione (EU-Pilot). Se non interveniamo e provvediamo, l'Italia, per decisione del Senato (perché la Camera dei deputati ha deciso in un altro modo che dirò), potrebbe trovarsi in procedimento di infrazione non perché è venuta meno a un decimale del bilancio o altre cose che abbiamo contestato, ma perché non abbiamo considerato aggravanti reati che riguardano l'Olocausto - perché questo è il tema dei temi - o crimini contro l'umanità.

Si dice che, con riferimento all'Olocausto, ai crimini contro l'umanità e al genocidio, se si inserissero queste aggravanti si limiterebbe la libertà di ricerca. Io non sono assolutamente d'accordo, ma questo conta poco, non è d'accordo neanche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che in alcune sentenze ha detto che ci sono alcuni reati che non possono essere salvaguardati dalla libertà di espressione di cui all'articolo 10, perché sono reati che continuano a perpetuare l'antisemitismo e l'atteggiamento di chi dice che l'Olocausto non c'è stato perché non poteva essere che quei forni crematori producevano tante vittime al giorno ma ne facevano meno e cose di questo genere. Questa è la scelta a cui siamo chiamati questa mattina.

Infine, questo articolo non è stato introdotto dal Ministero della giustizia e dal Governo senza essere visto dal Parlamento, in quanto è stato discusso e approvato dalla Camera dei deputati e voglio terminare dando atto della votazione della Camera su questo articolo, che toglierebbe la libertà di ricerca, di intervento e chissà quante altre libertà nel nostro Paese: erano presenti 407 deputati, 345 hanno votato favorevolmente, uno contrario e gli astenuti sono stati 61. Tutti i Gruppi, sostanzialmente, l'hanno fatto proprio.

Infine, un'ultima considerazione: qui c'è qualcuno, colleghi, che può dire che in giro per l'Italia e l'Europa non ci sono ritorni di antiebraismo? Se si può dire, qualcuno lo dica. Io penso che non sia così e che, anzi, ci sia uno scivolamento in cui, partendo da questi aspetti, si ritorna molto indietro, come la storia ci insegna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tant'è che in Francia, per parlare di un fenomeno relativo ad un Paese vicino, molti cittadini di religione ebraica stanno ritornando in Israele per la preoccupazione di incomprendimenti, attentati e violazioni dei loro diritti. Penso che su questo dovremmo riflettere e ritengo francamente che se domani un giudice lo manderà alla Corte costituzionale e la Corte riterrà che nel nostro ordinamento c'è, sarà una valutazione tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, ma noi in questa sede prendiamo una decisione che è di carattere politico, cioè se l'Italia vuole andare in infrazione perché non considera aggravanti l'apologia o la negazione grave che altri Paesi, anche dell'Est, hanno introdotto nei propri ordinamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Uras)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in discussione generale per segnalare alcuni fatti di cui credo che dovremmo compiacerci.

In primo luogo, ricordo la riduzione delle infrazioni, testimoniata dai numeri: siamo infatti passati dalle circa 120 infrazioni di inizio legislatura (io faccio parte della 14^a Commissione fin dall'inizio) alle 65 attuali. Mi spiace però vedere che delle 65 rimaste ben 16 sono della DGENV (Direzione generale environment) e quindi riferite ai temi ambientali, che sono di gran lunga quelli sui quali veniamo maggiormente sanzionati. Al secondo posto, in questa classifica negativa, troviamo la fiscalità, i trasporti e la concorrenza con sei infrazioni ciascuno. Il fatto che ben 16 infrazioni siano legate all'ambiente a me, che sono anche membro della Commissione ambiente, dispiace particolarmente, ma questo non credo sia significativo per quanto sto per dire. Saluto quindi

positivamente il fatto che il provvedimento al nostro esame contenga alcuni articoli (19, 20 e 21) che trattano proprio di temi ambientali.

Vorrei parlare poi di un altro tema, che ho portato avanti anche nella discussione in Commissione, riguardante l'articolo 24, che è stato introdotto con un emendamento alla Camera e che prevede la conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico per ben settantadue mesi, ovvero sei anni. Si prende spunto, secondo me in modo errato, dall'articolo 20 della direttiva n. 541 del 2017 per introdurre questo abnorme incremento dagli attuali due anni (in alcuni casi, perché per altri il limite è fissato ad un anno e per altri ancora a 30 giorni) fino addirittura a sei anni.

Si tratta, tra l'altro, di una disciplina derogatoria rispetto al decreto legislativo n. 196 del 2003 e lo dice lo stesso articolo 24, che si tratta di una normativa in deroga. Il codice della *privacy*, infatti, attualmente fissa in due anni il termine ultimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico, in un anno quelli del traffico telematico e in soli 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta. Peraltro, nel 2015 si era introdotto l'articolo 4-*bis* al decreto legge n. 7 del 2015 che imponeva la conservazione dei dati fino al 30 giugno 2017. Dunque da quella data, cioè dal primo luglio di quest'anno, i termini erano rientrati in quelli previsti dal codice della *privacy*, quindi massimo due anni. Si è voluto intervenire in maniera improvvisa per portare a sei anni questo limite, a mio parere in maniera errata, perché l'articolo 20 della direttiva riguarda la lotta al terrorismo in particolare mentre l'articolo 24 del provvedimento in esame fa un elenco di reati; di cui solo quelli *ex* articolo 51, comma 3-*quater* del codice di procedura penale sono riferiti al terrorismo, gli altri sono reati gravi e gravissimi ma se vogliamo rifarci alla normativa europea, quest'ultima non li contempla.

Anche il Garante per la *privacy*, Antonello Soro, si è lamentato di questa previsione contenuta nell'articolo 24, perché vi sono alcune sentenze della Corte europea, cito la cosiddetta sentenza Tele2 del dicembre 2016, che restringono i margini di conservazione di questi dati. Rischiamo quindi, con questo articolo, di essere condannati da parte della Corte europea e rischiamo, inoltre, la procedura di infrazione perché anche la direttiva n. 24 del 2006, all'articolo 3, comma 2, esplicitamente indica che non viene richiesta la conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate, cioè le chiamate senza risposta.

Tutto questo per dire che su questo bisogna intervenire.

In questo senso - questa è una nota positiva - apprezzo l'accoglimento del mio ordine del giorno in Commissione, che impegna il Governo a prevedere una riforma più organica della tematica, in questo caso in un'ottica veramente europea, e a prevedere di informare anche periodicamente il Parlamento sull'utilizzo di questi dati, previsione che risponde al timore che noi cittadini abbiamo circa l'utilizzo di certi dati, perché essi devono essere conservati per tutti i cittadini e poi, nei casi di indagini riferite a questi reati, andranno a essere utilizzati. (*Applausi del senatore Uras*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, il disegno di legge europea 2017 attualmente all'esame consta di 30 articoli e affronta tantissimi argomenti. Anch'io, in discussione generale, voglio intervenire per affrontare alcuni di questi argomenti, in maniera tale che alla relatrice e al Governo si fornisca un quadro piuttosto ampio delle problematiche della legge che stiamo attualmente esaminando.

In questo mio intervento, mi voglio limitare alle questioni cosiddette informatiche contenute nel disegno di legge. In particolare, vorrei intervenire sull'articolo 4 che, rispondendo a un caso di annunciata infrazione, più esattamente al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT, interviene introducendo disposizioni sanzionatorie per quanto riguarda il *roaming* telefonico mobile. Nello stesso articolo vengono anche citate in misura minoritaria, quasi *en passant*, alcune sanzioni introdotte per la realizzazione nel nostro Paese della cosiddetta Internet aperta. Questo è uno dei punti sollevati dallo stesso caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

Ora, uno degli aspetti più critici dell'argomento Internet aperta in questo Paese è la questione del cosiddetto *modem* libero, ovvero la pratica in uso presso gli Internet service provider italiani (quasi tutti, con alcune rare eccezioni di cui poi dirò) di imporre l'acquisto o il noleggio del *modem* per la realizzazione della connessione dei loro clienti alla rete Internet pubblica. In questo momento, molti di questi operatori impongono sia l'acquisto del *modem* che il pagamento di rate mensili a copertura del costo di questo apparato. Ora, questa circostanza è vietata esplicitamente dal regolamento europeo n. 2120/2015, che all'articolo 3 dice chiaramente che le apparecchiature terminali devono essere di libera scelta da parte dei clienti degli operatori telefonici e Internet. Questa naturalmente è una norma di buon senso e quasi mi vergogno a spiegare il motivo per cui questo deve essere. Gli

utenti devono essere liberi di scegliere i loro apparati e liberi di cambiare il gestore, portando con sé l'apparato che hanno scelto. C'è anche un discorso relativo alla concorrenza: ci sono alcune aziende che vorrebbero investire sulla costruzione di questi apparati e che naturalmente, di fronte a queste imposizioni da parte degli operatori, si astengono dal farlo perché il mercato è bloccato.

È interessante notare che il regolamento, signor Presidente, a differenza della direttiva, è una norma direttamente applicabile negli Stati membri e che non ha bisogno di una legge di recepimento. Eppure, in Italia gli operatori continuano a violare questo regolamento, usando un sotterfugio molto simpatico, quello della definizione delle apparecchiature terminali. Secondo gli operatori e secondo lo stesso Governo, che, tramite la sottosegretaria Biondelli, ha risposto a un'interrogazione urgente alla Camera nello scorso mese di aprile 2017, sposando l'interpretazione degli operatori, i *modem* per il collegamento a Internet che noi tutti abbiamo a casa non sono apparecchiature terminali, ma sarebbero apparecchiature di rete, quindi necessarie al funzionamento della rete Internet stessa. Essi quindi, come tali, esulano dall'applicazione di questo regolamento, che per la definizione delle apparecchiature terminali si rifà a una direttiva precedente; c'è sostanzialmente un via libera, che in qualche modo nega la libera scelta da parte degli utenti.

Signor Presidente, gli operatori e il Governo stesso trattano questi *modem* come se fossero necessari al funzionamento della rete Internet. Facendo un esempio molto semplice, è come se io, a casa mia a Trapani, spegnessi il mio *modem* fibra e lei, signor Presidente, a Milano non riuscisse più a navigare sulla rete perché lo spegnimento del mio apparato pregiudica il funzionamento della rete Internet e, quindi, lei e tanti altri utenti non potrebbero collegarsi alla rete Internet. Tutto ciò è ovviamente ridicolo ed è nient'altro che un sotterfugio che si fornisce agli operatori per continuare a vessare gli utenti con il pagamento di questo *modem*.

Vi è di più, però, signor Presidente. Attraverso questa imposizione gli operatori violano un altro regolamento europeo, recepito questa volta in Italia, che prevede che la durata dei contratti di telefonia fissa non possa superare i ventiquattro mesi, imponendo l'acquisto del *router* e piani di pagamento di tale apparato superiori ai ventiquattro mesi. Ad esempio, la TIM impone il pagamento di quarantotto rate mensili per l'acquisto del *modem*, prevedendo delle penali in caso di recesso. Gli operatori quindi aggirano anche la norma della durata massima del vincolo di ventiquattro mesi attraverso l'imposizione del pagamento di questo apparato. Ricordiamo, tra l'altro, che lo stesso corrispettivo fatto pagare agli utenti è piuttosto sostanzioso: nel caso della TIM, addirittura, è pari a quattro euro al mese per quarantotto mesi, per un totale di 150 euro, per un apparato che sul mercato ne vale, al più, 50. Quindi, c'è un po' anche una truffa abbinata a questa pratica, peraltro illegale.

Ebbene, in Parlamento ci siamo occupati di questa vicenda. Alla Camera, l'onorevole Catalano ha presentato atti di sindacato ispettivo al riguardo e in sede di esame della legge europea è stato approvato un emendamento che ha recepito l'apparato sanzionatorio, ma soltanto l'apparato sanzionatorio che comunque rimane totalmente inefficace dato che, come abbiamo visto, usando il sotterfugio di dichiarare il *modem* che abbiamo a casa come apparato in rete si disapplica il regolamento europeo.

Quindi, relatrice e rappresentante del Governo, a nulla vale imporre l'apparato sanzionatorio, peraltro giusto. Ai fini della risoluzione di questo problema non stiamo facendo assolutamente nulla, in quanto gli operatori continueranno, nella latitanza del Governo nel dirimere la questione, ad applicare questa sorta di truffa e questi costi, illegali a norma del regolamento europeo.

Nel corso dello svolgimento di una interpellanza il rappresentante del Governo ha manifestato un'apertura rispetto alla questione e ha detto che il Governo vuole interpellare l'Agcom, in modo che l'Agcom si riunisca - pensate un po' - e dichiari se effettivamente questi *modem* siano apparati terminali o apparati di rete e sancisca l'ovvio, cioè che questi *modem* non sono apparati di rete ma apparati terminali. Deve intervenire l'Agcom per dirimere questa questione! Nel frattempo, l'Agcom latita, quindi non assume alcuna decisione e gli operatori continuano a vessare i clienti con l'imposizione di questi costi.

Per tale motivo, ho presentato un nuovo ordine del giorno e vorrei segnalarlo alla relatrice, con la quale c'è stato uno scambio molto proficuo in 14^a Commissione, dove avevo presentato un emendamento e un ordine del giorno. L'emendamento, purtroppo, non è passato in quanto sappiamo che la legge europea non può essere toccata per pregiudicare un ritorno alla Camera e una ipotetica non approvazione.

Ho presentato un nuovo ordine del giorno in Aula, che sollecito la relatrice a prendere in considerazione. Esso impegna il Governo a impegnare a sua volta l'Agcom, essendo l'Agcom un'agenzia governativa, a dirimere la questione in tempi certi. Nell'ordine del giorno ho previsto quindici giorni di tempo dall'approvazione di questa legge; immagino, signor Presidente, che

quindici giorni saranno sufficienti per decidere se il *modem* che ho a casa mia pregiudica il funzionamento della rete qualora venisse spento. È un tempo congruo, nel caso questo tempo non dovesse essere giudicato congruo, si faccia una proposta, ma comunque, si impegni il Governo a impegnare la sua Autorità per la garanzia sulle comunicazioni a decidere finalmente cosa sono questi *modem* e, quindi, decidere se il regolamento va applicato e se le sanzioni, che abbiamo giustamente inserito in questa legge, vanno applicate oppure no. Sulle altre questioni, signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la relatrice nel suo intervento ha già specificato come vengano esaminate la legge europea e la legge di delegazione europea. Si tratta di due provvedimenti che, per prassi e non per obbligo, vengono esaminati, in prima lettura, l'uno dall'Assemblea del Senato e l'altro dall'Assemblea della Camera dei deputati. Sempre per prassi, quando un disegno di legge viene esitato da uno dei due rami, l'altro ramo lo discute, ma non lo modifica: questo per accelerare l'*iter* di applicazione delle stesse leggi nell'impianto normativo nazionale ed evitare gli ulteriori possibili oneri che le procedure di infrazione producono nei nostri conti.

Pertanto apprezzo il lavoro fatto alla Camera: il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Governo, conteneva inizialmente 14 articoli; il testo è stato portato a 30 articoli con l'immissione di nuove norme che concorrono a diminuire ulteriormente le procedure o i rilievi di infrazione da parte dell'Unione europea e che naturalmente trattano dell'universo mondo. Sono trenta temi diversi, alcuni dei quali sono stati descritti e illustrati in quest'Aula da chi mi ha preceduto.

Quello che mi preme dire è che la legge europea e la legge di delegazione europea entreranno a far parte del nostro impianto normativo attraverso la definizione di regolamenti attuativi, stilati e messi in atto dalla nostra burocrazia. Quello che mi sentirei di dire al sottosegretario Gozi, qui presente, è che il Governo dovrebbe impegnarsi acciocché sia la legge europea, che esaminiamo oggi, che la legge di delegazione europea, una volta esitate dall'Assemblea, siano rese applicabili attraverso strumenti semplificati, altrimenti si corre il rischio di appesantire la nostra burocrazia e i costi che devono sostenere le nostre aziende, che devono attuare chissà quali rivolgimenti interni per poter allineare la propria azienda alle normative europee. Naturalmente è un momento importante quello in cui la burocrazia, nel rendere attuativa la normativa che stiamo per votare, deve renderla il più semplice possibile.

Quanto al contenuto di questo disegno di legge, quello che manca - e mi dispiace, ma avendo letto gli atti so che era stato proposto alla Camera - è l'importante procedura d'infrazione a cui siamo sottoposti come Paese per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. È vero che si sta facendo qualcosa per renderli leggermente più celeri (e sicuramente per noi non è abbastanza), ma è altrettanto vero che i tempi di pagamento stanno portando in crisi circa 21.000 imprese in Italia con 40.000 dipendenti. Mi rivolgo al Sottosegretario, ma anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che è presente: so che è difficile trovare le risorse, però corriamo il rischio, lasciando che i tempi di pagamento della pubblica amministrazione siano ancora così lunghi, di perdere forza lavoro e imprese, soprattutto nel settore delle costruzioni. Questo è un elemento che volevo sottolineare all'attenzione del sottosegretario Gozi.

La seconda questione che mi preme sottolineare è quella relativa alla direttiva Bolkestein. So che il Governo sta lavorando per portare avanti una legge italiana di modifica, da presentare all'Europa e speriamo che l'Europa la tenga in giusta considerazione dal momento che, se poc'anzi parlavo di 20.000 imprese, tale direttiva coinvolge addirittura circa 200.000 piccole imprese e 400.000 posti di lavoro. Non so se questi dati, che arrivano dal settore, siano veritieri, ma anche se fossero verificati in eccesso sarebbero sempre molto rilevanti per il Paese.

Al di là della fase discendente o ascendente, quello che vorrei dire in quest'Aula è che nella legge europea nulla è contenuto in merito al problema dei flussi migratori, che comportano una spesa di 4,7 miliardi di euro per il nostro Paese (anche se questa somma forse è in calo a fronte della diminuzione dei flussi), comportano una perdita di risorse per il nostro Paese e comportano, come abbiamo visto ieri, che il Governo presenti un Documento di economia e finanza in debito.

Se davvero i nostri rapporti con l'Unione europea sono buoni come sostiene Juncker, il quale ha affermato che l'Italia ha salvato la faccia all'Europa risolvendo un problema che è comunitario, e se quindi si riconosce che questo è un problema che riguarda l'Unione europea, noi chiediamo che l'Unione europea se ne faccia carico, con risorse che non devono uscire dalle casse dello Stato italiano, ma devono provenire, appunto, dall'Unione europea. Mi pare che anche questo sia un fattore importante su cui agire; pur non facendo parte della legge che stiamo esaminando, si tratta

comunque di una norma europea. Mi fa piacere che sia qui presente il sottosegretario Gozi ed auspico che le parole che lui stesso ha sentito dalla viva voce di Juncker si trasformino poi in atti concreti e verso il nostro Paese nel ristoro di quelle risorse, perché riteniamo che sarebbe un'operazione di legalità e di giustizia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signor Presidente, è già stato ricordato come la legge europea 2017 rappresenti un provvedimento estremamente rilevante, in quanto consente un ulteriore adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Sono molti i temi e le aree settoriali interessati e ovviamente, in questo mio breve intervento non ho il tempo di commentarli e di soffermarmi su tutti. Rimando, per questo, alla relazione della relatrice senatrice Ginetti, che li ha analizzati in profondità.

Vorrei soltanto richiamare alcune tra queste disposizioni, poco o per nulla citate finora in questa discussione, per riservarmi in ultimo una considerazione di carattere più generale.

Tra le misure di maggior rilievo, sono da citare innanzitutto le disposizioni in materia di diritti d'autore, che rafforzano i poteri di intervento in tema di violazione di tali diritti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soprattutto in presenza di gravi pregiudizi per i titolari dei diritti.

Vi sono poi rilevanti disposizioni in materia di fiscalità, quali le misure in materia di imposta sul valore aggiunto, in risposta a varie procedure di infrazione. In tema di rimborsi dell'IVA vi sono costi che sono sostenuti da quei soggetti passivi che prestano garanzie a favore dello Stato e vi è il tema della restituzione dell'imposta versata e non dovuta, con riferimento alla sentenza del Banco ambrosiano veneto e, ancora in tema di fiscalità, vi sono le disposizioni che hanno lo scopo di risolvere la questione di compatibilità con il diritto europeo delle vigenti disposizioni che concernono i regimi agevolati di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

Poi vi sono disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, tra cui quelle in materia di tutela delle acque, che fanno riferimento sia al monitoraggio dello stato delle acque, sia al monitoraggio dei limiti di emissione per gli impianti di acque reflue e, ancora più rilevanti, le disposizioni in materia di emissioni industriali.

Infine, vi sono le disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili, tra cui la misura di carattere generale, che è volta a destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi agli incentivi per l'introduzione di fonti rinnovabili di almeno il 50 per cento delle risorse che derivano dalle riduzioni che verranno ottenute per gli anni 2018-2020. È ovvia l'importanza, con la forma dell'incentivazione, del coinvolgimento degli utenti.

Vi sono poi molte altre disposizioni, ma come ho detto rimando alla brillante relazione della senatrice Ginetti. Io vorrei fare un'osservazione di carattere più generale: il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare credo rappresenti un ulteriore passo in avanti verso la diminuzione costante del numero di procedure di infrazione a carico dell'Italia, oltre che della soluzione dei contenziosi pendenti. Con questo provvedimento chiudiamo tre procedure di infrazione e definiamo altri sette casi cosiddetti EU-Pilot. Ci sono evidenti benefici che derivano dall'adeguamento tempestivo alla normativa europea del nostro ordinamento; non vengono spesso citati, ma sono benefici economici, perché rappresentano una vera e propria opportunità di sviluppo per le nostre imprese e per i nostri consumatori.

Vi è poi una considerazione che riguarda il fatto che, approvando questo provvedimento, credo si contribuisca alla credibilità e all'autorevolezza del nostro Paese in ambito europeo. Ciò ovviamente è importante in generale, ma lo è soprattutto in questa fase, dove si è aperto un periodo di confronto negoziale che si profila come decisivo per un rilancio e un approfondimento del processo di integrazione europea. Ci sono temi fondamentali al centro dell'agenda di questo negoziato, quali la difesa comune, le politiche comuni per l'immigrazione e la riforma della *governance* dell'area dell'euro.

Credo che il nostro Paese abbia tutti i titoli per partecipare da protagonista e per svolgere un ruolo importante in questo negoziato. Credo che si possa affermare che, con l'approvazione del disegno di legge in esame, possiamo offrire un ulteriore contributo positivo in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il sottosegretario Gozi.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, voglio ringraziare i senatori per l'ottimo lavoro svolto, come sempre nelle Commissioni sul provvedimento, a partire dagli interventi di Floris e Guerrieri, che hanno voluto ricordare ciò che stiamo facendo nell'interesse dell'Italia: stiamo drasticamente riducendo il contenzioso con l'Unione europea. È una cifra che ricordo sempre essendomi impegnato a tenervi aggiornati perché è un modo per permettervi di controllare l'attività dell'Esecutivo: il Governo è partito con più di 121 infrazioni all'inizio del 2014, quando il precedente Governo si è insediato, e oggi sono 64. Abbiamo dimezzato il contenzioso europeo e lo abbiamo fatto grazie all'ottima cooperazione del Governo con le due Camere e grazie al metodo, che ormai è una prassi e che auspico lo rimanga anche nella votazione della legge europea 2017, che consiste in un esame molto approfondito in prima lettura e in un'approvazione del provvedimento in seconda lettura.

La riduzione delle infrazioni vuol dire per l'Italia più credibilità e maggiore affidabilità e permette dell'Italia di essere più esigente quando negozia a livello europeo perché più tu sei un *partner* affidabile, più sei credibile ed efficiente nel rispettare gli impegni che liberamente assumi a Bruxelles e più sei ascoltato nel momento in cui proponi nuove norme o modifiche di norme esistenti che non vanno nella direzione giusta o non sono più adeguate rispetto alla situazione dell'Unione europea o dei singoli Paesi.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,34)

(Segue GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri). Quindi, questo è un lavoro altamente politico e di tutela dell'interesse nazionale italiano.

Le leggi europee sono necessariamente provvedimenti orizzontali, perché il contenzioso europeo e l'attività dell'Unione europea trattano tantissimi settori, ragion per cui in questo provvedimento, come in tutti gli altri, trattiamo tantissimi ambiti: andiamo dal *roaming* ai dati personali, passando per l'IVA e altre questioni ambientali. Tuttavia, l'obiettivo che dobbiamo continuare a perseguire è questo, e la legge europea, se vorrete approvarla in via definitiva oggi, contribuirà a ridurre ulteriori tre infrazioni - cioè, la fase più grave del contenzioso - impedendo altresì l'avvio di nuove procedure di infrazione risolvendo il contenzioso in altri otto casi. Sono i casi EU-Pilot che sono stati ricordati. Questo è il lavoro che stiamo facendo.

Tra i vari punti ce n'è uno particolarmente rilevante, su cui immagino interverremo di nuovo (e approfondiremo il tema) quando dovremo discutere l'articolo 5. Mi riferisco alla decisione quadro del 28 novembre 2008 - ricordo questa data: 28 novembre 2008 - sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Non entro nello specifico della norma in questa fase, però voglio ricordare che non è un'iniziativa del Governo, non è una norma nuova introdotta oggi nel 2017 dall'Unione europea su proposta della Commissione europea: è una norma che ha vigore dal 2008 e sulla quale dal 2008 l'Italia è inadempiente. E dato che le decisioni quadro sono state - la dico in maniera semplice - trasformate in direttive dal 2014, dall'inizio dal 2014 l'Italia ha un contenzioso molto complesso, molto spinoso, molto difficile, in tema di lotta contro ogni forma di razzismo e xenofobia, con particolare riguardo all'antisemitismo.

Con la norma contenuta in questo provvedimento, che è stato approfondito alla Camera, in Assemblea ma anche in Commissione giustizia, vogliamo mantenere l'impegno che l'Italia ha assunto il 28 novembre 2008. Non si tratta, quindi, di questa o di quell'altra maggioranza perché, com'è noto, il 28 novembre 2008 c'era una maggioranza di colore diverso rispetto a quella che oggi sottopone questo provvedimento alla vostra attenzione. Vogliamo adeguarci e sanare il contenzioso dell'Italia.

Ricordo, senatori, che la norma del 2008 è stata approvata con decisione unanime del Consiglio dei ministri; si è raggiunta l'unanimità perché su questi temi era stata fatta una scelta, confermata e rafforzata anche alla luce - lo ha ricordato molto bene il presidente Chiti - di un fenomeno che non possiamo assolutamente negare, ovvero il ritorno in forza, purtroppo, anche nelle Aule parlamentari di vari Paesi del Parlamento europeo, del tema dell'antisemitismo e del negazionismo.

Alla luce della norma adottata nel 2008 con voto favorevole dell'Italia, con una maggioranza diversa, sulla quale c'è stato un lungo dialogo con la Commissione, se nel 2017 abbiamo un contenzioso aperto - senatori, non devo ricordarlo io a voi, non devo ricordarlo io agli autorevoli membri della Commissione giustizia - e, nonostante il provvedimento che avete ricordato, c'è ancora oggi, a questa data, un contenzioso aperto, vuol dire che quel provvedimento che è stato adottato, di grande rilevanza per l'Italia, non è sufficiente ad adempiere ai nostri obblighi e a rispettare l'impegno che la decisione quadro del 2008 aveva fissato all'Italia. Capisco la rilevanza e anche l'importanza del lavoro che avete svolto, ma se siamo qui oggi a parlare di contenzioso è perché quel lavoro non basta a chiudere il contenzioso dell'Italia. È evidente che non è solo una

questione economica. Con il lavoro che abbiamo fatto insieme sulla riduzione degli aiuti di Stato e nella lotta contro le frodi, ridotte del 60 per cento al bilancio europeo in tre anni, abbiamo risparmiato, evitando un danno economico molto rilevante.

In questo caso, però, vi invito a pensare non al danno economico, sebbene lo comporti comunque una condanna con sanzione pecuniaria per l'Italia. Vi invito a pensare al danno politico e reputazionale che comporterebbe un aggravamento del contenzioso dell'Italia su un tema su cui i vari Governi italiani (di destra, di centro e di sinistra) stanno discutendo con la Commissione europea dal 2008 e sul quale abbiamo ancora aperto un contenzioso. Vogliamo veramente un aggravamento del contenzioso nel 2017 per un tema su cui c'è stata l'unanimità a Bruxelles, e qui in Italia, sul quale abbiamo lavorato e hanno tentato di lavorare tutti i Governi che hanno preceduto quello attuale? Vogliamo su questo far aprire un contenzioso comunitario? Vogliamo che si dica che in Italia c'è un problema su un tema spinoso? Dopo l'ottimo lavoro che avete svolto lo scorso anno, rimane l'ultimo miglio, un ultimo punto da affrontare. Rischiamo di rovinare, anche a livello reputazionale, il lavoro che avete svolto per non voler confermare al Senato questa norma su cui tanti Governi e tanti Ministri della giustizia hanno lavorato e su cui è stato svolto un approfondimento molto importante anche alla Camera e in Commissione giustizia.

Questi sono gli aspetti che volevo sottolineare, relativamente al rapporto politico con l'Unione europea e con i nostri *partner* in Consiglio dei ministri. Unanime fu il voto dell'Italia, la quale però dal 2008 continua a violare quell'impegno, anche se all'epoca non era obbligata a votare a favore. Questo è il punto su cui desidero attirare la vostra attenzione rispetto all'articolo 5.

Prima di concludere, riprendo alcuni interventi molto rilevanti. Il senatore Orellana ha sollevato il tema dei dati personali. Come ho avuto modo di dirgli in Commissione, i suoi punti verranno assolutamente tenuti in considerazione, dato che abbiamo già espresso un parere favorevole sugli ordini del giorno che ha presentato in quella sede. Certamente terremo conto degli aspetti che ha sollevato, perché è volontà del Governo, nel momento in cui dovremo attuare le norme che oggi, se lo vorrete, approverete.

Sono molto sensibile all'aspetto del *roaming*, sollevato dal senatore Bocchino. Egli sa quanto la sua abolizione sia stata una priorità dell'Italia, che l'aveva inclusa nel programma di Presidenza italiana dell'Unione europea nel 2014, come la portabilità dei dati dei contenuti digitali. Abbiamo abolito il *roaming* e certamente, nel momento in cui recepiremo le norme e assicureremo che siano ben recepite attraverso le sanzioni, terremo conto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bocchino, esprimendo su di esso parere favorevole, come d'altronde ho avuto più modo di dire in Commissione.

Nella veste di rappresentante del Governo sono molto sensibile al tema dell'attuazione delle norme e, quindi, lo è anche il Governo. Lei sa, senatore Floris, quanto abbiamo lavorato per modificare la legge n. 234 del 2012, al fine di evitare che le norme europee vengano utilizzate per aumentare la burocrazia e la complessità. Abbiamo fatto in modo che ci sia il divieto del cosiddetto *gold plating*, che consiste nell'utilizzo delle norme europee per introdurre eccessivi oneri aggiuntivi alle imprese. Lo abbiamo fatto in questi anni e certamente, nell'attuazione delle norme in esame, alcune delle quali molto rilevanti per le imprese, terremo conto delle preoccupazioni e dell'invito da lei rivolto al Governo.

Ugualmente, la voglio rassicurare sull'impegno costante del Governo italiano nella lotta ai ritardi nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Anche su questo - come sa - dal luglio 2014 stiamo negoziando con la Commissione europea. L'ultimo rapporto della Commissione certifica il miglioramento delle attività dell'Italia, soprattutto a livello di amministrazioni centrali, e di alcune Regioni che adesso sono diventate particolarmente virtuose su temi come la sanità. Penso ad esempio - cito solo questa perché è quella che mi viene subito in mente - la Regione Lazio e il suo miglioramento negli ultimi tre anni. Lei sa che il tema dei ritardi dei pagamenti riguarda anche Regioni ed enti locali nei confronti dei quali abbiamo meno strumenti rispetto ai Ministeri per assicurare il pieno rispetto della norma. Ci stiamo, però, lavorando. Abbiamo redatto un ulteriore rapporto alla Commissione il 18 aprile di quest'anno sui miglioramenti e continuiamo con il Ministero dell'economia e delle finanze a mantenere la massima pressione, trattandosi certamente di un tema di grandissima rilevanza economica e direi anche politica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 11,45)

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,46)

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G2.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.1 tende a sopprimere l'articolo, mentre l'emendamento 2.3 cerca di porre dei correttivi.

La questione è materia di attualità sugli organi d'informazione, perché in realtà durante l'esame del disegno di legge europea da parte dell'Assemblea è stata introdotta una modifica all'articolo 2 con un emendamento proposto dal Partito Democratico. A nostro avviso, in questa proposta c'è qualcosa di estremamente grave, perché in pratica si dà all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di intervenire a sua discrezione, e quindi anche con l'oscuramento di certi siti, qualora ravvisi la minaccia di violazione del diritto d'autore. Noi crediamo che questa proposta rechi una confusione gravissima tra le prerogative della magistratura e quelle di un organo come l'Agcom. E non lo diciamo solo noi, perché è apparso un bell'articolo su «Il Fatto Quotidiano» in cui si rileva siffatta stortura.

Siccome, tra l'altro, la legge europea è un provvedimento che nel suo complesso ha l'obiettivo di sanare situazioni che hanno fatto aprire presso la Commissione europea dei procedimenti d'infrazione nei nostri confronti, noi ci chiediamo come sia stato possibile alla Camera non solo presentare una proposta di questo tipo, ma anche approvarla. Il rischio - ed è quello che noi ci

auguriamo - è che poi intervenga la Corte di giustizia dell'Unione europea e dica all'Italia che non è possibile inserire in un provvedimento proposte che generano confusione tra le prerogative dell'organo della magistratura e quelle dell'Agcom.

Non avete voluto ascoltarci e, quindi, come sempre, ci ritroveremo in queste Aule in una nuova legislatura a doverci confrontare con quella che sarà un'infrazione, perché questo sarà l'epilogo dell'iniziativa presa dal Partito Democratico.

Respingete pure il nostro emendamento. Ci ritroveremo qui, come sulla questione della SIAE - ma di questo parlerò dopo - a dover mettere una pezza, forse, dopo molto tempo, a un buco enorme che è stato generato grazie a voi. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Montevecchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.100?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.100.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.100 - a nostro avviso - è palesemente vittima di una riluttanza politica a voler considerare le nostre proposte, per cercare invece di tutelare interessi di pochi per il tempo più lungo possibile. E ciò avverrà fino a quando proprio non se ne potrà più e si dovrà, anche in questo caso, trovare una soluzione e porre fine allo scandalo che noi stiamo denunciando forse dall'inizio della legislatura o dal 2014. Mi riferisco al monopolio della SIAE in fatto di diritti d'autore.

È di oggi la notizia che la Commissione europea avrebbe deciso - ma anche qui è rimasto un punto interrogativo, perché non si sa se abbia mai aperto un procedimento per infrazione dell'Italia nel recepimento della direttiva Barnier, o se si sia trattato solo di una minaccia - di chiudere la questione accontentandosi della promessa del ministro Franceschini di intervenire in sede di legge di bilancio per sanare il monopolio della SIAE in fatto di diritti d'autore e diritti connessi. È un fatto che noi - come ho già detto - denunciavamo da sempre. Addirittura le nostre proposte non sono state neanche ascoltate pochi mesi fa, quando nella 14^a Commissione e in quest'Aula si è proceduto con il recepimento di quella direttiva. Questo è proprio un voler essere sordi alle proposte di una forza politica per principio politico. E non si è voluto neanche adottare il buon senso del padre di famiglia, il quale decide di recepire una normativa come si deve. E per sgarbo politico, ci ritroviamo ancora oggi con questa vicenda aperta.

È stato poi accolto in Commissione un ordine del giorno praticamente identico al nostro, presentato da una collega senatrice, e sul nostro ordine del giorno invece è stato espresso parere contrario. Nel tentativo di far accogliere quell'ordine del giorno e di far impegnare il Governo in quella direzione, noi avevamo anche allargato la maglia. Questo a volerci dire che le nostre proposte non devono essere accolte. Pertanto, abbiamo ripresentato l'ordine del giorno in Aula, perché comunque vogliamo testimoniare che la battaglia sul monopolio della SIAE ci ha sempre visti in prima linea anche in tempi non sospetti. Chiaramente voi non avete accolto il nostro ordine del giorno, perché in Commissione ne è stato accolto uno di una collega.

Considerate le notizie di oggi e visto che nella Nota di aggiornamento al DEF non abbiamo visto comparire alcunché rispetto alla volontà di sanare quello che ci chiede la Commissione europea, ovvero il monopolio che di fatto permane alla SIAE in questo settore, ci auguriamo che invece, almeno nella legge di bilancio, ottemperando all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno, il Governo si decida finalmente a sanare questa situazione e porre fine a quello che è stato sempre un favoritismo che sicuramente ha avuto dei ritorni politici per il PD. *(Applausi del senatore Martelli)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Montevicchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, come abbiamo già fatto con altri provvedimenti, noi tentiamo garbatamente di porre la questione relativa ai farmaci veterinari. Abbiamo, quindi, riproposto un ordine del giorno all'articolo 3, che verte su «Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari» e poniamo nuovamente all'attenzione del Governo e della relatrice una questione che riteniamo abbastanza importante.

Voi sapete perfettamente che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, che è in vigore, vi è un obbligo per il medico veterinario di prescrivere e utilizzare per gli animali in cura solo ed esclusivamente il farmaco registrato in medicina veterinaria e solo in casi eccezionali, perché magari non è più in produzione, si può prescrivere un altro farmaco. Non è possibile invece fare quello che è, invece, fattibile per i farmaci umani. Anzi, il medico, per motivi di risparmio, dovrebbe quasi sempre cercare di prescrivere il farmaco generico. Nel caso dei farmaci veterinari, si usano gli stessi principi che possono essere prescritti nel farmaco umano.

L'ordine del giorno G3.100 impegna il Governo a mettere finalmente mano a detta questione, che produrrebbe un risparmio per lo Stato, e non solo per le tasche di coloro che sostengono siffatte spese, ma anche per le strutture pubbliche. Pensate ai canili municipali e a quanto, per via delle detrazioni, risparmierebbe in generale l'amministrazione dello Stato.

Chiedo ancora una volta alla relatrice e al Governo di esprimere, almeno sull'ordine del giorno, un parere di accoglimento. Sarebbe una misura molto importante e soprattutto di risparmio per lo Stato e le famiglie.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 3.100, con una piccola riformulazione: impegna il Governo, invece che «a promuovere», «a valutare l'opportunità di promuovere».

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto assorbiti dal precedente, gli ordini del giorno G3.200 e G3.201.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la richiesta di riformulazione?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

GRANAIOLA (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G3.200.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatrice Bottici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.201?

BOTTICI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.201, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G4.200 è favorevole, a condizione che la parte riguardante gli impegni del Governo venga riformulata nel seguente modo: «a valutare l'opportunità di un intervento normativo, nel quadro della normativa europea di settore e degli indirizzi dell'Agcom in materia per la risoluzione della problematica di cui alle premesse». Si propone, quindi, di eliminare i due commi e di sostituirli con la riformulazione appena letta.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accoglie la proposta di riformulazione avanzata?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, confesso che la proposta di riformulazione mi lascia un po' perplesso, perché - sostanzialmente - in questo modo si rende l'ordine del giorno quasi identico a quello già approvato in Commissione, che invece era mia intenzione superare nel contenuto.

Con l'ordine del giorno G4.200 chiedo al Governo di dare mandato all'Agcom per dirimere la questione della natura dell'apparato terminale, e cioè del *modem* stesso. Ripeto che, con la riformulazione proposta, l'ordine del giorno diventa una regressione di quanto già approvato in Commissione e perde di efficacia, in quanto non si dà mandato all'Agcom di dirimere la questione.

Non so se sia possibile accantonare l'ordine del giorno. Se si insiste con la riformulazione proposta, io dico che è inutile, perché abbiamo già affrontato la questione in Commissione e approvato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Relatrice Ginetti, vuole aggiungere dei chiarimenti?

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, desidero sottolineare che come Parlamento noi possiamo impegnare il Governo, ma non un'autorità autonoma. Quindi, l'impegno è indiretto. Il senso però non cambia.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, qual è la sua posizione alla luce di questa precisazione?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, in questo momento accetto la proposta di riformulazione, ma si deve intendere che la questione deve essere affrontata più chiaramente in un successivo provvedimento. È vero che non possiamo condizionare l'attività dell'Agcom, ma possiamo dirle come intervenire su qualche cosa.

Per il momento accetto la proposta di riformulazione e interverremo successivamente sulla questione. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2), presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, mi rivolgo in particolare ai colleghi Di Biagio, Casson e Corsini, che sono particolarmente sensibili alle questioni della frontiera orientale.

Ricordo che con l'indimenticabile Lucio Toth abbiamo sempre difeso scrittrici italiane, come Kersevan e Cernigoj, accusate di negazionismo e minimizzazione. L'ultima volta che la Kersevan, nel 2013, ha tentato di parlare, gruppi di estrema destra glielo hanno impedito. Abbiamo però sempre detto, anche contestando i gruppi più estremisti degli esuli, che la questione andava risolta dal punto di vista storico. Adesso non c'è bisogno che i gruppi di estrema destra le vadano a contestare. Con la norma in esame li minacciamo, con una pena da due a sei anni di carcere, perché negano o dicono che quella delle foibe è sostanzialmente un'invenzione, ed è una loro interpretazione storica.

***QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, anche alla luce dell'intervento precedente, chiedo che sull'articolo 5 del provvedimento al nostro esame si proceda alla votazione per parti separate e si voti il primo comma separatamente dal secondo, affinché si possano considerare

autonomamente le ragioni insite nella dizione «minimizzazione in modo grave» che ci lascia molto, molto perplessi.

Signor Presidente, entro nel merito di questa proposta, in modo tale da non prendere più la parola. Vorrei dire innanzi tutto che mi considero da sempre un amico di Israele. Ritengo che in quell'area Israele sia la democrazia di riferimento e credo anche che nessun altro Paese del Medioriente abbia sviluppato forme democratiche mature come Israele. Questo, però, non mi esime dal lanciare un grido di allarme nell'Aula del Parlamento: stiamo riempiendo la nostra legislazione di reati di opinione. Una volta la lotta ai reati di opinione era una caratteristica dell'antifascismo. Oggi Alfredo Rocco, dall'altro mondo, sorrirebbe sornione perché in confronto ai reati che sono presenti nel suo codice, quelli che abbiamo inserito noi e che riguardano l'opinione sono molto più ampi e molto più pesanti.

Io mi appello ai liberali presenti in quest'Aula. È mai possibile che non aleggi un minimo di spirito voltairiano che ci porti a considerare le ragioni dei nostri avversari importanti e da difendere - in quanto opinioni - quanto le nostre?

Vi è poi una considerazione particolare, signor Presidente, e io la faccio alla luce del mio mestiere, che è la storia. Personalmente ho sostenuto l'unicità dell'Olocausto dal punto di vista storico perché ritengo che nella relazione amico - nemico l'Olocausto abbia una sua particolarità: il nemico era considerato tale a prescindere da parametri di tempo e di spazio. Insomma, un ebreo poteva essere perseguito anche se era al Polo Nord, cosa che non accadeva ad esempio a un kulako. Nell'ambito della riflessione storica, però, ci sono tanti colleghi che la pensano diversamente, ci sono storici di sinistra che hanno ritenuto i crimini del comunismo molto più gravi da un punto di vista numerico. Cosa dovremmo pensare? Dovremmo ritenere che debba esserci un giudice che ci dica che quella è minimizzazione dell'Olocausto o minimizzazione grave?

Io credo che tutto ciò debba essere evitato. Segnalo anche che queste argomentazioni di buon senso oltre che di liberalismo essenziale sono state riprese nel parere della Commissione giustizia, e credo che quest'Aula farebbe bene a dare un segno di respicenza e di comprensione anche delle ragioni che i colleghi della Commissione giustizia hanno così ben considerato. È per questo, signor Presidente, che chiedendole il voto per parti separate sul quale si dovrà pronunciare l'Assemblea, chiedo anche ai colleghi di dare un segno e di rendere questa legge votabile e non una legge che porti in casa nostra un altro reato di opinione, introducendo nel codice penale idiosincrasie tipiche del politicamente corretto. Se tutto ciò finisce con l'alimentare il politicamente corretto pazienza, ma se giunge a modificare il codice penale evidentemente cambia il discorso e cambia anche l'attenzione che dobbiamo prestare a questo tema. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, affronteremo le questioni procedurali a tempo debito.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ho già detto in discussione generale, vorrei richiamare il parere espresso all'unanimità dalla 2ª Commissione, ad eccezione della collega Ginetti che era relatrice per l'altra Commissione.

Chiedo che l'articolo sia votato per parti separate. Con il primo comma dell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame si inseriscono nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla cosiddetta legge Mancino, due questioni che riguardano la «minimizzazione in modo grave» e l'«apologia». Ricordo che il parere espresso dalla 2ª Commissione permanente ritiene giusto l'inserimento nel succitato articolo del riferimento all'apologia, mentre andrebbe espunto il riferimento alla minimizzazione in modo grave.

Tenendo conto della sostanza del provvedimento, che inserisce entrambi i riferimenti nel predetto articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla cosiddetta legge Mancino, chiedo che essi siano votati per parti separate, riferimenti riguardanti, rispettivamente, la minimizzazione in modo grave e l'apologia, in modo tale che si possa votare a favore di uno e non dell'altro. *(Applausi della senatrice Fucksia).*

CASSON *(Art. 1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, dico subito che non parteciperò al voto sull'articolo 5, per motivi tecnici e di coordinamento tra le norme del nostro ordinamento nazionale. E cercherò sinteticamente di illustrarne il motivo, anche se in premessa devo dire, in maniera molto chiara e netta, che condivido totalmente e in ogni parte le considerazioni politiche, sociali e anche etiche sollevate e segnalate poco fa dal presidente Chiti, in relazione al contenuto di queste norme.

Esistono però dei problemi tecnici, nel senso che con l'articolo 5, in particolare con il primo comma, si introduce una nuova fattispecie di reato che contrasta con le decisioni anche molto recenti del Parlamento e con le indicazioni e i *caveat* formulati solo pochi giorni fa, lo scorso 28 settembre, dalla Commissione giustizia, in relazione al concetto di minimizzazione. Il collega Corsini ne parlerà anche da un punto di vista storico e politico: io ne segnalerò, da un punto di vista tecnico, le anomalie e le perplessità.

Abbiamo una normativa, che parte dal 1975, con la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che introduce le nuove fattispecie di reato, riguardanti la propaganda, l'istigazione e la commissione di atti di discriminazione. Successivamente sono state apportate delle modifiche a tali norme, nel corso degli anni Ottanta e in particolare nel 1985 e, da ultimo, con la legge n. 115 del 16 giugno del 2016, che sostanzialmente inseriva un'aggravante a effetto speciale, con la reclusione da due a sei anni, in relazione alla propaganda, all'istigazione e all'incitamento, se fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come indicati dalla Corte penale internazionale negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto.

Nella normativa non c'era la fattispecie della minimizzazione, che viene introdotta con l'articolo 5, prevedendo quindi una nuova fattispecie di reato, un nuovo comportamento fattuale, che verrebbe punito, tra l'altro, con una pena piuttosto grave, da due a sei anni, che configurerebbe comunque un'aggravante a effetto speciale e consentirebbe una serie di interventi di ordine punitivo e investigativo, come si fa per i reati particolarmente gravi. Dico questo perché, quando di recente il Parlamento è intervenuto su questa materia, in sede di Commissione e poi in Assemblea, volutamente, per scelta politica, ha ritenuto che il concetto di minimizzazione fosse eccessivamente lato, tale da rasentare i profili di incostituzionalità e da poter sottoporre la norma all'esame della Corte costituzionale, che peraltro è già intervenuta in materie analoghe, proprio sanzionando il vizio di illegittimità costituzionale. E proprio per questo motivo, il 28 settembre di quest'anno la Commissione giustizia, mi pare all'unanimità o quasi - o comunque con una grandissima maggioranza - ha espresso un parere negativo sul punto, ponendo la condizione che dall'articolo 5 siano espunte le parole «sulla minimizzazione in modo grave».

Vengono motivati in maniera molto ampia il profilo costituzionale, l'intervento già effettuato in generale dalla Corte costituzionale e l'intervento precedente di questo Parlamento in materia di minimizzazione.

Io ribadisco quanto ho prima detto, perché, proprio *de iure condito* ma anche *de iure condendo*, discuteremo ancora di questa norma. E ciò è tanto vero che anche ieri, in Commissioni riunite 2^a e 3^a, abbiamo riaffrontato siffatte tematiche, anche proprio sotto il punto di vista della minimizzazione. Quindi, se ne è parlato, se ne parla e se ne riparlerà.

Proprio per problemi tecnici di coordinamento noi dobbiamo attenerci a quella che è l'indicazione corretta del nostro ordinamento nazionale vigente. Pur prendendo atto e condividendo sia le considerazioni politiche che i *caveat* dal punto di vista europeo segnalati dal presidente Chiti, in questa situazione annuncio che non parteciperò al voto sull'articolo 5.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei solo dare un contributo alla discussione precisando che la norma che qui stiamo esaminando, al di là degli appunti che sono stati fatti sulla questione della indeterminatezza (che non tocco), si riferisce intanto a un aggravante. Non parliamo di un reato autonomo.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Non è vero!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Pertanto, la questione del negazionismo, con o senza la minimizzazione, è legata alla circostanza che esso sia posto in essere nell'ambito della commissione del reato di

istigazione alla violenza. Pertanto, non è riferito a chiunque faccia un'affermazione. Infatti, esso si riferisce al comma 1 dell'articolo 3 della legge Mancino e non è autonomo.

In secondo luogo, dalla formulazione del comma 3-*bis* di quell'articolo 3, è ovvio che si tratta non di qualunque caso qualcuno possa ricondurre agli articoli 6, 7 e 8 della legge che istituisce il tribunale internazionale, bensì di fatti che, alla luce di quegli articoli, siano stati giudicati dal tribunale internazionale.

Pertanto, si può applicare questo articolo non a qualcuno che sminuisca, diminuisca o neghi qualcosa che, se reale, potrebbe essere contemplato dagli articoli 6,7 e 8 del trattato, ma solo a fatti giudicati dal tribunale internazionale come crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

CORSINI (Art. 1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (Art. 1-MDP). Signor Presidente, io sento il dovere di rendere pubbliche le mie perplessità e i miei dubbi, preso atto, naturalmente, che, come al solito, il collega Chiti ha portato argomentazioni molto serie e largamente condivisibili.

Tuttavia, io ho subito un problema, perché sono intervenuto, in sede di Consiglio d'Europa, a manifestare i miei dubbi e le mie perplessità in ordine alla risoluzione che appunto il Consiglio d'Europa tempo fa ha assunto.

Da cosa derivano questi dubbi e queste perplessità? Premetto che non c'è alcun dubbio che, facendo riferimento all'olocausto e al genocidio, il negazionismo non trovi in quest'Aula un solo sostenitore e che resti comunque assodato che siamo di fronte al più grande atto criminale compiuto nella storia dell'umanità.

Condivido l'argomento del collega Quagliariello, il quale ha ribadito il carattere dell'unicità dell'Olocausto, nel senso che la storia ha conosciuto molteplici stermini, ma l'Olocausto è un genocidio unico. Non è l'unico genocidio, ma è un genocidio unico per le sue caratteristiche, le quali assommano le caratteristiche di tutti gli stermini compiuti nella storia dell'umanità.

Da cosa derivano i miei dubbi? Innanzitutto, non voglio entrare nella materia tecnica in quanto non sono un giurista e non mi picco di prendere la parola su argomenti sui quali non detengo una particolare competenza. Mi inquieta, però, molto il fatto che all'interno della comunità scientifica italiana, e non solo italiana ma anche europea, non vi sia un solo storico di vaglia, non vi sia una sola istituzione di storici europei che acceda alle posizioni che emergono, appunto, dal testo, e questo per tre ragioni fondamentali.

La prima ragione è che attraverso l'applicazione di norme penali si incrementa il fenomeno della vittimizzazione, che crea, contro la nostra volontà e le nostre convinzioni, un atteggiamento di solidarietà e condivisione. Vorrei citare i casi dello storico inglese Irving - dico storico tra virgolette - o di Faurisson: sono casi che chi si è occupato della materia ben conosce e sa anche quali sono le ripercussioni presso l'opinione pubblica.

Il secondo argomento, che per me è fondamentale, è che la verità storica - e su questo argomento vi sono chilometri di bibliografie - non è materia di competenza dei tribunali, cui compete un altro ordine di intervento. La verità storica si afferma attraverso la ricerca, la formazione, l'educazione, l'attività della scuola, dell'università e dei centri di ricerca. Inoltre, quando si parla di minimizzazione, si definisce una categoria assolutamente indeterminata e difficilmente determinabile nella sua estensione e qualità.

Comunque, poiché mi rendo conto che noi tutti sentiamo la responsabilità di una battaglia nei confronti del negazionismo e di quanti negano l'evidenza di crimini che sono stati compiuti (che in realtà non producono ricerca storica, ma semplicemente auspici che quei fatti si riproducano) e nella consapevolezza che questa battaglia va combattuta a tutti i livelli, personalmente non mi porrò come un ostacolo e non parteciperò al voto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni a proposito dell'articolo 5 del provvedimento e della modifica proposta rispetto al ragionamento svolto e all'elaborazione della norma, cui siamo giunti poco tempo fa, sul reato di negazionismo.

È evidente che, in occasione dell'approvazione di quel disegno di legge, avevamo trovato un punto di intesa e di compromesso tra diverse istanze e perplessità emerse su vari fronti e lo avevamo individuato in un punto di ricaduta che si componeva di due parti: la prima era la decisione di

assumere, rispetto alle richieste avanzate dalle istituzioni europee, solo il tema del negazionismo e non quelli della minimizzazione grave e dell'apologia, che già allora facevano parte delle richieste che ci venivano rivolte per adeguarci agli impegni assunti a livello internazionale e a livello europeo in particolare. Lì avevamo appunto trovato questo punto di ricaduta.

La seconda azione importante compiuta in quella occasione è stata di mettere in sicurezza la libertà di espressione, di opinione e ricerca scientifica, scegliendo non di istituire un nuovo reato di negazionismo, ma di ricondurre il negazionismo - all'interno della legge Mancino - tramite la creazione del nuovo articolo 3-*bis* - al solo rango di aggravante di un reato comunque commesso.

Quindi, il nostro ordinamento oggi non prevede un reato di negazionismo, ma stabilisce che i reati di propaganda e istigazione all'odio e alla diffusione di idee fondate sull'odio, già previsti all'articolo 3 della legge Mancino, trovino un elemento aggravante laddove siano nutriti e alimentati anche da un'ipotesi negazionista.

Questo nel nostro dibattito, già allora, ha tolto ogni dubbio rispetto al fatto che questa legge potesse essere usata per punire azioni riconducibili all'attività accademica, di ricerca o alla libera espressione dell'opinione, facendo appunto confluire il reato di negazionismo nell'alveo di aggravante rispetto a chi avesse già commesso un reato già punito dalla nostra legge.

Ora ci troviamo in una situazione un po' diversa da quella, perché non si tratta solamente di una sollecitazione che ci viene dalle istituzioni europee, ma di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia. Si tratta di capire se, mantenendo comunque quello *status* di aggravante e non di nuovo reato all'ipotesi di cui stiamo parlando, noi compiamo una differenziazione forte ed estremamente significativa rispetto al nostro ragionamento di qualche mese fa. Io ritengo di no, perché a mio parere l'atto più importante compiuto in quell'occasione è stato l'aver evitato di introdurre il reato di negazionismo. Oggi, pertanto, assumere accanto all'ipotesi di negazionismo quella della minimizzazione grave o dell'apologia (quantunque allora noi avessimo deciso di metterla da parte), di fronte all'ipotesi di trovarci in sede europea ad essere sottoposti a procedura di infrazione per quella specifica decisione - ovvero non procedere di fronte a casi di minimizzazione grave dell'Olocausto - credo che sia la direzione obbligata, accogliendo, per l'appunto, la formulazione presente in questo testo di legge, con tutte le salvaguardie già messe in campo.

Aggiungo soltanto, come ricordava prima il senatore Chiti, che esiste in Europa - lo dico al senatore Quagliariello, che chiamava i liberali ad un'attenzione rispetto al tema della libertà di espressione - un organismo che più di ogni altro tutela la libertà individuale delle persone ed è la Corte europea dei diritti umani, la quale ha più volte sancito che il principio della libertà di espressione, scolpito nella Convenzione europea dei diritti umani, può trovare dei limiti laddove si mettano a rischio con le proprie azioni, anche verbali, altri diritti pure garantiti dalla Convenzione europea dei diritti umani, e questo evidentemente è uno di quei casi.

Aggiungo anche, colleghi, che non bisogna dimenticare che la legge Mancino, di cui stiamo parlando, è stata sottoposta nel 2006, dalla legge n. 85, nota come legge contro i reati di opinione, ad una revisione su cui il centrodestra, che allora volle quella legge, cantò vittoria rispetto all'abolizione dei reati di opinione dal nostro ordinamento. Essa, infatti, che modificava in modo sostanziale alcuni aspetti della legge Mancino, da un lato riducendo le pene, dall'altro modificando anche le dizioni utilizzate, per cui la «diffusione di idee» diventava «propaganda», l'«incitamento» diventava «istigazione»; quindi anche quella legge è stata ricondotta in un alveo che mette a garanzia la libertà di espressione delle persone e pone il limite alla libertà di espressione solo dove, come la Corte europea dei diritti umani ha ammonito, vengono messi in discussione altri diritti fondamentali pure garantiti dalla stessa Convenzione. Ritengo quindi che in questo contesto aggiungere la possibilità di punire, come aggravante, anche la minimizzazione e l'apologia, evitando così la procedura di infrazione europea, sia oggi una scelta legittima e, per i motivi che ho detto prima, anche obbligata. (*Applausi della senatrice Mattesini*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, è evidente che dal punto di vista culturale la mia posizione è in contrasto netto con qualsiasi attività di negazione di fatti e di tragedie di rilevanza storica inaudita, che hanno ricevuto la sanzione dell'opinione pubblica mondiale e chi tenta di recuperare un giudizio di mitigazione non può trovare la mia condivisione e la nostra condivisione di socialisti. Tuttavia, signor Presidente, colleghi, essendo stato estensore del parere della Commissione giustizia, che ha trovato l'ampio consenso della Commissione stessa ed

avendo approvato le modifiche che a suo tempo abbiamo introdotto sull'argomento, con un voto unanime della Commissione giustizia, io non posso condividere questa resa di fronte ad una procedura di infrazione che bisognerà poi andare a discutere nel particolare, e spero che il Governo comunque lo faccia.

Io non credo che ciò che arriva da Bruxelles o dal Lussemburgo sia sempre in linea con alcuni principi di fondo. È vero che lo stato di diritto si afferma anche attraverso le procedure di infrazione e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, però c'è una nostra Costituzione e sul punto la Corte costituzionale si è espressa in maniera esplicita sull'esigenza della tassatività della norma, sulla necessità che il cittadino possa capire fino a che punto è lecito e quando invece, superando quel confine, passa nella condizione di illiceità.

Non posso partecipare a questo voto favorevole sull'articolo. Ritengo più coerente non partecipare al voto e credo che si associ alla mia posizione anche il collega Longo, che fa parte del nostro partito.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, il tema su cui si interviene ci ha impegnati a lungo su due fronti: da un lato quello del diritto e del codice penale e, dall'altro, quello della dimensione culturale. Il problema è che si interviene male, con definizioni generiche e si minimizza in modo grave.

Il tema è delicato e chi mi ha preceduto ha messo ben in evidenza come questo attenga all'elaborazione della verità storica, sempre che si possa mai parlare di una verità storica e non si debba riconoscere che la storia è un approccio critico e culturale. È proprio nella dimensione culturale, dell'istruzione e dell'educazione che cresce una rappresentazione della nostra storia, dei fatti e degli eventi. Intervenire così è maldestro; è giustificabile forse solo perché si interviene su una materia così sottile e delicata all'interno di un provvedimento talmente eterogeneo che, alla fine, forse la Commissione di merito può non avere avuto il tempo e il modo di concentrarsi con altrettanta attenzione su ciascun passaggio. Però, ciò è grave perché abbiamo lavorato su questo e ci siamo posti una serie di problemi. È tanto più grave perché oggi nel nostro Paese c'è un dibattito che riguarda i margini di interpretazione e discrezionalità da lasciare ai magistrati. Pertanto, ci si muove continuamente in maniera contraddittoria: a volte si danno strumenti che sono considerati troppo vincolanti e, a volte, invece, si danno strumenti, come questo, troppo vaghi. Non basta che sia inserito nella dimensione dell'aggravante. Non stiamo facendo un calcolo di quanto pesa o quanto è leggero; stiamo facendo delle considerazioni di sistema. L'intervento è sbagliato e non avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea in questo modo e in questi termini. Credo che, proprio per il rispetto che l'Italia ha (ed è giusto che abbia) nei confronti di una normativa europea e di un suo essere dentro l'Europa, e non solo per gli aspetti finanziari (è stato detto tante volte), si abbia anche il diritto di porre con forza una discussione.

Onorevole Gozi, capisco che non sia facile, però è proprio su questi aspetti che ci si gioca, alla fine, una credibilità generale.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 12,34)

PRESIDENTE. Ricordo che il provvedimento ha i tempi contingentati e alcuni Gruppi stanno esaurendo quelli a loro disposizione.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sarò conciso come ella mi invita a fare.

Capisco bene perché l'Europa parli di minimizzazione grave, perché ne parlino i tedeschi, che hanno un problema serio da questo punto di vista: c'è una tendenza a svalutare quei terribili crimini contro l'umanità di cui stiamo parlando. Tuttavia, trovo che in Italia ci sia una tendenza

pericolosissima a far fare la storia ai tribunali e a investire i tribunali dei giudizi di valore. Questo non è tollerabile: la battaglia sulle idee e il giudizio sulla storia devono ritornare alla politica, agli intellettuali, al dibattito. *(Applausi dei senatori Fucksia, Liuzzi e Quagliariello)*.

Questo Parlamento avrebbe dovuto discutere più a fondo del provvedimento in questione. Non lo ha fatto - lo sappiamo tutti - perché la legislatura è stata bloccata fin dall'inizio, in una maggioranza blindata contro l'opposizione, e allora pur di non dare ragione agli altri, non si ascoltavano neanche.

Penso che la destra spesso abbia commesso degli errori sui grandi temi dei valori, ma è anche vero che non sempre quegli errori possono essere la giustificazione di un errore di segno contrario.

Come già altri senatori, scelgo dunque di non partecipare al voto su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per i motivi già illustrati da altri colleghi, annuncio anch'io che non parteciperò al voto su questo provvedimento.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, la Commissione giustizia ha espresso un parere molto chiaro, peraltro motivato in gran parte con riferimento a sentenze della Corte costituzionale, che così conclude: tutto ciò considerato, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa sul disegno di legge con la seguente condizione, che all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge vengano espunte le seguenti parole: sulla minimizzazione in modo grave.

Tutto ciò è stato discusso in Commissione, sulla base, appunto, del principio di legalità perennemente e costantemente affermato dalla Corte costituzionale, con la precisazione che l'Europa deve attenersi a determinati principi - e tra questi il principio di legalità - della nostra Carta costituzionale. Ora, è chiaro che la proposta di votare per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello, consente a questa Assemblea di prendere in seria considerazione il parere della 2ª Commissione, che è stato ampiamente discusso, ovvero consente di dare ossequio al suggerimento della medesima Commissione e non involgere tutto l'articolo 5.

Per quanto mi riguarda, anche a nome del mio Gruppo, suggerisco di votare per parti separate come saggiamente richiesto dal senatore Quagliariello. Nell'ipotesi in cui tale proposta non venisse accolta dall'Assemblea, non possiamo votare l'articolo 5 così come redatto in questo testo, per cui voteremo in maniera contraria.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, come Gruppo Per le Autonomie, a prescindere dalla posizione divergente della componente socialista, voteremo invece a favore dell'articolo 5, perché pensiamo che la modifica di perseguire anche la minimizzazione in modo grave sia invece condivisibile e vada quindi accolto il suggerimento pervenuto dalle autorità europee.

PRESIDENTE. Direi che la questione sia stata sufficientemente approfondita e discussa. Chiedo se vi siano motivi di contrarietà alla proposta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, sono contrario al voto per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello, che faremo ovviamente per alzata di mano.

Verifica del numero legale

ARRIGONI (LN-Aut) Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,41, è ripresa alle ore 13,02).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

Verifica del numero legale

ARRIGONI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 13,15)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (2882)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (**2886**)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.3

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritti d'autore e diritti connessi, provvede ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria che, accertata la violazione, emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I prestatori di servizi della società dell'informazione comunicano all'Autorità le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) *sopprimere il comma 3.*

2.4

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l'autorità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;

b) *sopprimere il comma 3.*

G2.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - legge europea 2017 (A.S. 2886),
premesse che:

il provvedimento, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto d'autore per il completo adeguamento alle direttive 2001/28/CE (sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale),

considerato che:

con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno è stata recepita la cosiddetta Direttiva Barnier, la quale al considerando 19 recita: «i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti»;

l'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 dispone che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti - per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati - indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

considerato, inoltre, che:

il recepimento parziale della direttiva su un punto dirimente, quale l'intermediazione del diritto d'autore, ha subito allertato la Commissione europea che ha chiesto chiarimenti al Governo, valutato che:

in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, come affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori;

il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto la libertà dei titolari del diritto di poter effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni;

inoltre il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (LDA), peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva 2014/26/UE,

impegna il Governo a individuare le soluzioni più efficaci e funzionali volte a garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore e la libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta e di gestione collettiva dei diritti d'autore.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;

b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:

«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei mangimi medicati è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, GRANAIOLO, AMIDEI, FUCSIA, DE PIETRO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.100 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, GRANAIOLO, AMIDEI, FUCSIA, DE PIETRO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la

possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.200

GRANAIOLO, DE PETRIS, DE PIETRO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (A.S. 2886), premesso che:

l'articolo 3, in seguito alle modifiche apportate in prima lettura alla Camera, disciplina la tracciabilità dei medicinali veterinari e l'inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, si prevede l'obbligo, a decorrere dal 10 settembre 2018, della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene stabilito per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati;

considerato che:

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente la possibilità per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento;

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

il cosiddetto prodotto generico, introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è una specialità medicinale bio equivalente a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente;

considerato, altresì, che:

la Commissione europea ha presentato, il 10 settembre 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice relativo ai medicinali veterinari e che intende istituire, tutelando nel contempo la sanità pubblica e animale, la sicurezza alimentare e l'ambiente, un corpus legislativo aggiornato e proporzionato, adeguato alle specificità del settore veterinario, per aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari; ridurre gli oneri amministrativi; stimolare la competitività e l'innovazione; migliorare il funzionamento del mercato interno; affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici (AMR -*Antimicrobial Resistance*), impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dell'accesso ai farmaci veterinari in maniera gratuita per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per motivi di reddito, e la previsione in base a cui il costo dei farmaci veterinari per cani e gatti venga compreso nelle norme relative al SSN come avviene per i farmaci di fascia C;

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa al fine di prevedere la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattamento dell'animale attraverso un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora si sia in presenza della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.201

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,
premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2011/82/CE e 90/167/CEE, al fine di meglio monitorare le confezioni di medicinali nel sistema distributivo, impegna il Governo a valutare la possibilità di inserire nella banca dati centrale finalizzata a tale scopo informazioni non solo relative alla vendita di tali farmaci, ma anche dati relativi al loro consumo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 -- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT)

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

«16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;

premessi che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-ter all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 - Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'*Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretenderne le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere foriere di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha, nelle BEREC *Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem libero*, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale fattispecie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con *modem* di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un *modem* è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

richiedere all'AGCOM, per quanto di propria competenza, di fornire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dall'approvazione di codesto disegno di legge una definizione chiara,

coerente ed organica di *modem*, in maniera da fugare qualsiasi dubbio interpretativo fra le due possibilità di «apparato di rete» o «apparato terminale» e fornire così certezza al mercato;

prevedere, nel caso l'AGCOM deliberi nel senso che i *modem* sono da considerarsi apparati terminali e dunque di libera scelta dell'utente ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, un sistema di rimborsi delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti finali, prevedendo, altresì, un termine perentorio entro il quale adempiere e l'irrogazione di sanzioni a norma del Codice delle Comunicazioni così come modificato dalla presente legge in caso di ulteriori inadempienze da parte degli ISP.

G4.200 (testo 2)

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;

premessi che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-*ter* all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 - Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un' *Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell' *Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem* libero», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem* libero» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretenderne le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere foriere di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha, nelle BEREC *Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale fattispecie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul

mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con modem di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un modem è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di valutare l'opportunità di un intervento normativo, nel quadro della normativa europea di settore e degli indirizzi dell'AGCOM in materia, per la risoluzione della problematica di cui alle premesse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale -- Caso EU Pilot 8184/15/JUST)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente: «Art. 25-*terdecies*. - (*Razzismo e xenofobia*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3» .